

N. [REDACTED]/2018 r.g.

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro

Il giudice del lavoro

letti gli atti e i documenti di causa;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del [REDACTED] ritenuta la fondatezza della istanza della ricorrente di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli opposti, ricorrendo nella specie sia il *fumus boni juris* in ragione della non manifesta infondatezza delle ragioni addotte a sostegno della domanda, sia il *periculum in mora* in ragione dell'elevato importo dei crediti per cui è causa, e così le gravi ragioni di cui all'art. 615 co. 1 c.p.c.;

ritenuta l'ammissibilità della istanza della resistente di chiamata in causa dei soggetti creditori (Inps, Scci spa e Inail), siccome espressamente prevista dall'art. 39 co. 1 d.l.vo 13.4.1999 n. 112 in presenza di contestazioni involgenti come nella specie il merito della pretesa impositiva (non vertendosi invece in ipotesi di litisconsorzio necessario: cfr. Cass. Sez. Un. 25.7.2007 n. 16412 e Cass. 31.5.2018 n. 13921);


p.q.m.

visto l'art. 615 c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti; visti gli artt. 106 e 420 c.p.c., autorizza la chiamata in causa di Inps, Scci spa e Inail e dispone che a cura della cancelleria siano notificati entro

cinque giorni ai terzi chiamati in causa il presente provvedimento,
il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione della
resistente; rinvia la causa all'udienza del 18.9.2018; si comunichi.
Taranto, 13.7.2018.

Il giudice

dott. [REDACTED]



Deposito in Cancelleria
Taranto il 13 LUG 2018
L'Assistente Giudiziario

[REDACTED]